

Café de Paris Dalla Siria l'attentato di 2 anni fa

ROMA Come per la strage di Fiumicino del 27 dicembre 1985, anche dietro l'attentato del Café de Paris di Roma si muoverebbe un'organizzazione terroristica che aveva la sua base a Damasco, capitale della Siria. Ad affermarlo sono i giudici della Corte d'assise di Roma nella motivazione della sentenza con la quale l'11 luglio scorso venne condannato a 17 anni di reclusione il palestinese Ahmad Ali Hossain Sereya, di 29 anni, accusato di strage e di detenzione di bombe a mano.

Sereya fu bloccato da un agente di polizia mentre di corsa si allontanava da via Veneto. Sin dal primo momento il giovane arabo negò di essere autore dell'attentato compiuto verso l'imbrunire del 16 settembre di due anni fa tra i tavoli del noto caffè di via Veneto, causando 38 feriti. Sostenne di essere a Roma per turismo; di avere una certa disponibilità di denaro commerciando in abiti usati, di essere fuggito dal luogo dell'esplosione perché preso dal panico. Quanto al fatto che invece di partire in aereo da Beirut, si fosse imbarcato a Damasco, Sereya spiegò che per un palestinese era rischioso passare per l'aeroporto della capitale libanese. Sempre per la sua condizione di palestinese, aveva usato un passaporto falso marocchino per venire in Italia e, una volta a Roma, per non farsi sorprendere dalla polizia a causa di quel documento, si era spostato da un albergo all'altro.

Tutte bugie incredibili, sostengono i giudici, i quali nelle pagine successive della sentenza non mancano di sottolineare che l'imputato si è rifiutato di parlare della propria personalità, del suo passato, di affrontare il discorso su una questione importante qual è la sua «condizione di palestinese che vive sul territorio libanese». Una chiusura totale, dunque, che però si è incrinata a conclusione del processo, quando Sereya ha dichiarato: «Siamo combattenti palestinesi e noi terroristi. Non vogliamo combattere il popolo italiano, ma difendere il nostro popolo».

Arrestato si è impiccato Era chiuso in una cella dentro una caserma dei Cc vicino a Roma

Non era sieropositivo il detenuto suicida

Convinto di essere sieropositivo, Igino Iallonardi, tossicodipendente di 25 anni, si è impiccato nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri di Frascati. Era stato arrestato perché in due occasioni, il 27 agosto a Frascati e il 2 settembre ad Arezzo, aveva prima rapinato poi violentato le sue vittime. Ma i primi esami sul suo sangue smentiscono che fosse sieropositivo.

ANTONIO CIPRIANI

ROMA «Sono sieropositivo» ha detto al magistrato che lo interrogava, raccontandogli anche che per procurarsi la «dose» per il buco quotidiano si prostituiva alla stazione Termini. Ma le rapine e le violenze carnali ha continuato a negarle, anche quando, in un confronto all'americana, era stato riconosciuto dalle sue vittime. Poi, con freddezza, durante la notte passata in camera di sicurezza senza mai dormire, ha organizzato la sua morte. L'ha voluta con deter-

Test sul sangue sbagliato? Credendosi contagiato aveva cominciato a rapinare e violentare

mine, quasi fosse l'atto finale di una violenza che lo esplosa nella sua mente all'improvviso, probabilmente quando si era convinto di avere l'Aids. Per uccidersi aveva una sola possibilità: la sbarra dello spioncino. L'unico momento adatto era quando il piantone lo apriva per guardare dentro la cella. Così Iallonardi ha usato i suoi pantaloni arrotolati come fossero una corda e si è stretto intorno al collo quel cappio improvvisato. Ha quindi atteso che il mili-

giovane ha cominciato ad allontanarsi spesso da Vermicino, frazione di Frascati, dove vive la sua famiglia. In lui è esplosa una violenza cieca, sembra, dopo aver conosciuto gli esiti di un test, cui si era sottoposto, per controllare se fosse sieropositivo o no. Ma all'ospedale di Frascati, dopo un primo esame sul suo sangue è emerso che Iallonardi non fosse sieropositivo. Dunque era convinto, a torto, di essere stato aggredito dall'Aids.



Igino Iallonardi

Eppure proprio per questa convinzione, presumibilmente, è diventato bandito e stupratore. Il 27 agosto la prima volta: entra in azione sull'autostrada Roma-Napoli, all'altezza di Frascati, nel parcheggio di un autogrill della Pavesi. Travestito da guardia giurata, nel cuore della notte bussa alla porta di una roulotte dove dormono due coniugi milanesi A.G. e L.d.A. di 32 e 29 anni, di ritorno dalle vacanze in

Sicilia. Finge di dover controllare i documenti, invece tira fuori la pistola e minacciando i due, li obbliga a fare l'amore davanti a lui. Non contento subentra al marito e violenta la donna. Prima di fuggire prende le loro fedeli e i soldi. Un episodio quasi identico qualche giorno dopo. Sempre in un'area di servizio, stavolta della Molta, sull'autostrada del Sole, a Badia al Pino, vicino ad Arezzo. Sempre vestito da «vigilante» prima ferma una 126 con una scusa e porta via il portafoglio all'uomo anziano che era a bordo, poi nel

COOPERATIVA INTERPROVINCIALE ALIMENTARI MODENA

Avviso di gara
Estratto dal bando disponibile presso la Ditta Appaltante
1 DITTA APPALTANTE
Cooperativa Interprovinciale Alimentari Modena, via Paganone, 23 - Modena
2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Criterio analogo a quello previsto all'art. 24 lettera a) della legge 9/8/1977 n. 864.
3 LUOGO DI ESECUZIONE
a) Modena in terreni adiacenti allo stabilimento esistente.
b) Prestazioni
Opere edili per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'impiego del reparto spedizioni e stoccaggio prodotti confezionati e per la costruzione di una nuova palazzina uffici.
c) Lotti
Lotto unico - importo complessivo presunto dei lavori a base d'asta L. 2.893 di 13.815.
d) Altre indicazioni:
Il bando di gara è disponibile presso la Ditta Appaltante. Il presente estratto lo sostituisce esclusivamente ai fini della pubblicità della gara. Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di amministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato presso la Tesoreria Provinciale (art. D.L. 28/2/1983, n. 55 convertito dalla Legge 28/4/1983 n. 13).
4 TERMINI D'ESECUZIONE
365 giorni naturali consecutivi.
5 RAGGRUPPAMENTO ED IMPRESE RIUNITE
Sono ammessi raggruppamenti tra imprese in analogia con quanto previsto dall'art. 20 e segg della legge 584/77 e modi succ. Non saranno di norma autorizzati subappalti, se non per opere specialistiche complementari e marginali.
6 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
a) Termine ultimo di ricezione:
entro 10 gg dalla pubblicazione del presente avviso di gara. Le domande di partecipazione dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione e dai documenti previsti nel bando di gara.
b) Destinatario:
Cooperativa Interprovinciale Alimentari Modena, via Paganone, 23, Modena.
CRIETRI DI ATRIBUZIONE DELL'APPALTO
Descritti nel bando di gara.
8 FINANZIAMENTO DELL'OPERA
L'opera verrà finanziata con i fondi di cui alla Legge n. 4/6/1984 n. 194 art. 7.
9 ALTRE DICHIARAZIONI
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi agli Uffici della C.I.A.M. - Cooperativa Interprovinciale Alimentari Modena, via Paganone, 23, Modena. Le richieste di invito non vincolano la Ditta Appaltante Modena, 14 settembre 1987.
IL PRESIDENTE reg. Pier Luigi Natalini

Gorizia, la Dc semina sciovinismo

DAL NOSTRO INVIATO
MICHELE SARTORI

GORIZIA «Stimiamo l'azione del governo italiano per dare applicazione agli accordi di Osimo. Ma chiediamo che siano fatti nuovi passi per una legge di tutela del gruppo nazionale sloveno in Italia», ha detto sabato scorso a Nova Gorica il presidente della Repubblica jugoslava Lazar Mijovic. «Non accetteremo mai il bilinguismo. Siamo pronti a riprendere la lotta come nel '45», replicano centinaia di manifesti esposti nei negozi di Gorizia. Torna ad accumularsi tensione nelle zone di confi-

retoria, una buona dose di veleno sciovinista è stata sparata a piene mani. «Italiati Italiati» urlavano i manifesti dell'organizzazione, sembra di tornare indietro di quarant'anni. «Non potremo mai essere disposti ad accettare provvedimenti legislativi circa il bilinguismo. Se obbligati saremo pronti a riprendere la lotta con la stessa dura fermezza e ardore di un tempo». Anche violenta, quindi. Ma che succede, attorno al confine più aperto d'Europa? La storia di Gorizia è vagliatissima. Borgo slovo, poi sotto feudi tedeschi, in seguito ospite di crescenti quote di

borghesia italiana, radicatisi nei secoli. Grandissime tradizioni di convivenza. Nel 1916 conquistata dagli italiani. Nel 1917 persa dopo Caporetto. Nel 1918 occupata da un reggimento austriaco composto da sloveni. Lo stesso anno di nuovo italiana. Nel '43 provincia del Reich. Nel '45 occupata per quaranta giorni dall'esercito jugoslavo, poi sotto amministrazione alleata fino al settembre '47 quando, tra il 14 ed il 16 ritornano definitivamente le truppe italiane. Il trattato di pace con la Jugoslavia è firmato (ma sarà defi-

nitivo solo dopo gli accordi di Osimo nel 1975), il nuovo confine passa attraverso la periferia est della città. Alla Jugoslavia vanno l'Istria e la costa adriatica. Periodi duri, spesso violenti. Negli anni del fascismo la componente slovena viene colpita in tutti i modi, vessata e angariata. Alla celebrazione di ieri, pur invitata, sono prudentemente mancati sia Cossiga che Goria. Il presidente del Senato Spadolini ha inviato un messaggio tanto ovvio quanto roboante ed incomprensibile: «La Repubblica non tollererà attentati alla sua unità nazionale».

Libri di Base Collana diretta da Tullio De Mauro otto sezioni per ogni campo di interesse

Angelo Mirolò
e ne ricorda la sua esemplare vita, le sue battaglie per l'affermazione dei diritti civili, libertà e emancipazione.
Rho (MI), 14 settembre 1987

Giuseppe Branca
e ne ricorda la sua esemplare vita, le sue battaglie per l'affermazione dei diritti civili, libertà e emancipazione.
Roma, 14 settembre 1987

LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Giulio Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore; Piergianni Alleva, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Nyranno Mosati e Jacopo Malagugini, avvocati Cdi di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdi di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

Fgci e formazione lavoro

FRANCO GIORDANO

zione di lavoro. In direzione dei soggetti «deboli» che affollano questo «mercato basso» occorre ridefinire una griglia di tutele giuridiche in grado di sostenere un'iniziativa sindacale che in verità in questi anni è stata particolarmente carente. Va in questa direzione la proposta della Carta dei diritti dei lavoratori delle piccole imprese. Questo strumento deve rapidamente tradursi in iniziativa parlamentare. E proprio la diffusione dei contratti di formazione lavoro (così come di quelli di apprendistato) nelle aziende sotto i 15 dipendenti ha permesso la non applicazione dello Statuto nonostante l'organico fosse spesso superiore (e sovente di decine di unità) alla soglia prevista

per legge. Diffusi al Centro-nord, pressoché inesistenti (7%) nel Mezzogiorno, questi contratti sono letteralmente falliti come strumento di politica attiva nelle aree a scarsa autonomia produttiva privilegiando quelle aree in cui presisteva una dinamica apprezzabile tra domanda e offerta di lavoro. Il carattere determinato del rapporto di lavoro ha istituzionalizzato una precarietà che tende a divenire di massa. Il meccanismo degli incentivi finanziari ha infatti reso molto più conveniente per un datore che «offre» lavoro a bassa qualificazione recidere un contratto e rinnovare un altro. La stima di traduzione di contratti da tempo determinato risulta essere molto bassa. Ma anche nei settori e nei segmenti produttivi ad alta innovazione tecnologica spesso toccano ai contrattisti le mansioni più ripetitive e abituarie. E già in alcune medie e grandi aziende del Paese assistiamo ad una polarizzazione molto marcata tra alti e bassi livelli di professionalità con la progressiva scomparsa di figure intermedie. Il paradosso è che tutti questi processi sono passati con una notevole riduzione del costo del lavoro. Uno sconto alle imprese di non poco rilievo che con l'infesta accordo tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil dell'8.5.1986 ha permesso l'introduzione generalizzata del cosiddetto «salario d'ingresso» attraverso un differenziale retributivo.

Gli aumenti ai pensionati da aziende di trasporto

Artemio Rossi
Bari

Assente dall'Italia per un lungo periodo di tempo, al rientro mi è stato detto che è stata varata una legge per gli aumenti ai pensionati da aziende di trasporto. Quali sono gli aumenti per chi, come me, è un pensionato dal 1970?

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misurazioni:

- a) 9 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1973;
- b) 7 per cento, per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 1973-31 dicembre 1977;
- c) 5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980;
- d) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1981-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 30 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 50.000, 40.000, 30.000 e 20.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto

PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Mario Nanni D'Orazio,
Angelo Mazzieri e Nicole Tisci

dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1985 e 1986 ed a 30 miliardi di lire annue a partire dal 1987, si provvede con una maggiorazione dell'aliquota contributiva nella misura dello 0,93 per cento per il secondo semestre dell'anno 1986 e dello 0,87 per cento dal 1° gennaio 1987.

Ringraziamo della puntualizzazione inviata, precisando che purtroppo al momento della elaborazione della risposta, non era ancora noto il contenuto integrale della delibera n. 30 del C d A Inps.

Ho letto la risposta al quesito del sig. Romolo Lucci, apparsa sul giornale del 3 agosto scorso, concernente i requisiti per la reversibilità ai genitori. Sostanzialmente la risposta è esatta, tranne nell'ultima parte. Mi pare opportuno segnalare, a proposito, quanto deciso dal Consiglio di amministrazione dell'Inps, con delibera n. 30, del 13 marzo 1987, anche al fine di non ingenerare aspettative errate nei lettori interessati.

Con la delibera n. 30, l'Inps, adeguandosi a ripetute sentenze della Corte di Cassazione, ha rivisto il proprio orientamento, di considerare non revocabile la pensione ai superstiti, concessa ai genitori o ai fratelli e sorelle nubili, allorché in data successiva avessero acquistato una pensione o fosse cessato lo stato di inabilità o si fossero sposati (tale orientamento seguito finora è derivato dal silenzio della legge, in proposito).

Oggi, dunque, secondo

Una controversia di lavoro che è durata ben ventisei anni

emessa dal Tribunale di Campobasso. La domanda che mi sta molto a cuore perché riguarda la mia pensione è se la sentenza condanna l'Enel e riconosce che dal 1951 al 1961 il rapporto di lavoro è considerato rapporto dipendente, possiamo ora chiedere il versamento dei contributi che vanno dal 1951 al 1961, cioè 10 anni?

Se ciò è possibile cosa dobbiamo fare perché ci venga riconosciuto questo diritto?

Giovanni Chioleddo
Trezzano sul Naviglio (Milano)

Il lettore ci ha inviato la fotocopia di alcune pagine della sua sentenza, emessa dal Giudice istruttore del Tribunale di Campobasso, nella qualità di Giudice unico del lavoro ai sensi dell'art. 20, n. p., della L. 11/8/1973 n. 533. La sentenza è stata pronunciata il 23/4/1987 e la causa aveva avuto inizio nel lontanissimo 1961 con un iter processuale di ben ventisei anni, ed ancora non si è esaurito ben po-

tendo proporsi dapprima appello e poi ricorso in Cassazione. Qualsiasi commento ad eventi del genere - che, anche se eccezionali, sono purtroppo veritieri e realistici - è inadeguato in quanto evidenziano lo stato di crisi - sempre più gravoso - in cui si dibatte la giustizia in generale e quella del lavoro in particolare. È necessario dare inizio ad un'altra controversia giudiziale chiedendo - ai sensi dell'art. 2116 c.c. - il risarcimento del danno che questa mancata contribuzione ha arrecato, nel senso che se la posizione previdenziale fosse stata regolare dall'inizio, la pensione sarebbe stata di un'entità monetaria superiore e questa differenza deve essere versata dalla parte inadempiente. Oppure il datore di lavoro - ma anche il lavoratore - può chiedere, ai sensi dell'art. 13 della L. 12/8/1962 n. 1338, all'Inps «una vendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione a sua quota dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi».

SAVERIO NIGRO

Riversibilità: delibera Inps per genitori (ed equiparati)

Con la delibera n. 30, l'Inps, adeguandosi a ripetute sentenze della Corte di Cassazione, ha rivisto il proprio orientamento, di considerare non revocabile la pensione ai superstiti, concessa ai genitori o ai fratelli e sorelle nubili, allorché in data successiva avessero acquistato una pensione o fosse cessato lo stato di inabilità o si fossero sposati (tale orientamento seguito finora è derivato dal silenzio della legge, in proposito).

Oggi, dunque, secondo

Assegni ai pensionati: distribuiti i moduli Inps

È da sperare che si realizzi, ora, una svolta concreta. Già nei mesi di giugno e luglio sono stati consegnati ai pensionati moduli Red/TF-pensionati richiesti e le dichiarazioni dei redditi effettivamente acquisiti (e non presuntivi) negli anni 1985 e 1986 e su questa base l'Inps provvederà ai necessari conguagli operando le ritenute di quanto corrisposto e non spettante, con criteri di rateizzazione.

Si è stabilito, su richiesta dell'Inps, che il rinvio al Red/1986 abbia valore per gli assegni familiari sino al giugno 1988 e che dal 1° luglio 1988 si prenderà a base il reddito effettivamente conseguito nel 1987 e dichiarabile entro maggio 1988, con obbligo agli interessati a una tempestiva dichiarazione dei redditi intervenuti nel reddito dei familiari per i quali si richiedono gli assegni e del relativo nucleo familiare.

Tale criterio dovrebbe evitare l'accumularsi di consistenti somme di rimborso. Si spera che, nello stesso tempo, abbiano a trovare accoglimento le proposte di modifica presentate con le Conferenze dei lavoratori sull'intera tematica degli assegni familiari.

Sui moduli vanno indicati i redditi dei familiari che fanno parte del nucleo familiare. Si debbono valutare cioè i redditi di:

- a) il pensionato interessato;
- b) il coniuge, anche se legalmente separato a carico;
- c) i figli minori anche se non conviventi e non a carico;
- d) i figli maggiorenni per i quali il pensionato ha diritto agli assegni, pur non prendendoli per la questione dei redditi.

Quali redditi vanno denunciati? Tutti i redditi soggetti a Inps e anche tutti quelli esenti da Inps soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Anche vanno sempre denunciati all'Inps, questi ultimi redditi vanno calcolati nel reddito complessivo familiare solo se superano i due milioni di lire.

Sebastiano Maselli
Torino

Si tratta di situazioni assurde, tanto più quando poi